DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1996

recante l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari per le importazioni nella Comunità di pollame vivo e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, di cui alla decisione 96/482/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24 e l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando che la decisione 95/233/CE della Commissine [2] ha fissato un elenco di paesi terzi da cui si autorizza, in linea di principio, l'importazione di pollame vivo e uova da cova;

considerando che i paesi o le parti di paesi che figurano in detto elenco hanno fornito garanzie sufficienti per essere considerati indenni da influenza aviaria e malattia di Newcastle ai sensi della decisione 93/342/CEE della Commissione [3], modificata dalla decisione 94/438/CE [4];

considerando che le norme generali e particolari di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti per l'importazione di pollame vivo e uova da cova sono stati adottati con decisione 96/482/CE della Commissione [5]; che occorre ora specificare quali paesi terzi siano autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati figuranti in detta decisione;

considerando che i paesi elencati nell'allegato I della decisione 95/233/CE, tradizionali fornitori degli Stati membri, sono stati invitati a dimostrare, mediante assicurazioni scritte corredate da opportuna documentazione, o sulla base dei risultati di ispezioni in loco, la loro conformità alle disposizioni del capitolo III della direttiva 90/539/CEE, nonché delle decisioni 93/342/CEE e 96/482/CE; che tali documentazioni sono state esaminate dal comitato veterinario permanente;

considerando che in taluni casi occorre altresì specificare le parti di paesi da cui si autorizzano le importazioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pollame e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, da paesi terzi o da parti di essi figuranti nell'elenco di cui all'allegato, e purché essi soddisfino i requisiti del corrispondente modello di certificato sanitario e di igiene animale di cui all'allegato I, modelli da A a D, della decisione 96/482/CE e siano scortati da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.
[2] GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 76.
[3] GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.
[4] GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 35.
[5] Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

I paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati da A a D di cui all'allegato I della decisione 96/482/CE sono contrassegnati da una ×.

Codice ISO	Paese	Regioni	Modello di certificato			
			A	B	C	D
AU	Australia		×	×	×	×
BR-1	Brasile	(1)	×	×	×	×
BR-2	Brasile	tutte le regioni non comprese in BR-1	—	—	—	—
CA	Canada		×	×	×	×
CH	Svizzera		×	×	×	×
CL	Cile		×	×	×	×
CY	Cipro		×	×	×	×
CZ	Repubblica ceca		×	×	×	×
HR-1	Croazia	(2)	×	×	×	×
HR-2	Croazia	tutte le regioni non comprese in HR-1	—	—	—	—
HU	Ungheria		×	×	×	×
IL	Israele		× *	× *	× *	× *
NZ	Nuova Zelanda		×	×	×	×
PL	Polonia		×	×	×	×
RO	Romania		×	×	×	×
SI	Slovenia		×	×	×	×
SK	Slovacchia		×	×	×	×
US	Stati Uniti d'America		×	×	×	×

NB: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della decisione 93/342/CEE della Commissione, per le importazioni da paesi o regioni contrassegnati da un asterisco (*) devono essere fornite le garanzie supplementari previste al punto IV dei certificati.

(1) BR-1: Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paranà, São Paulo, Mato Grosso per il Brasile.

(2) HR-1: Le province di Zagrebačka, Kaprinsko-Zagorska, Varaždinska, Koprivnicko-Križevačka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Požeško-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb per la Croazia.